

Delibera n. 19/2021

**Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.**

L’Autorità, nella sua riunione dell’11 febbraio 2021

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014, e in particolare l’articolo 3, comma 1;
- VISTO** l’articolo 13 (“*Pagamenti anticipati*”), paragrafo 1, del Regolamento, secondo il quale: “*In caso di decesso o lesioni di un passeggero, l’impresa ferroviaria di cui all’articolo 26, paragrafo 5, dell’allegato I, effettua, senza indugio e in ogni caso entro quindici giorni dall’identificazione della persona fisica avente diritto al risarcimento, i pagamenti anticipati eventualmente necessari per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito*”;
- VISTO** l’articolo 13 (“*Sanzioni relative all’obbligo di pagamenti anticipati in caso di decesso o lesioni di un passeggero*”), comma 1, del d.lgs. 70/2014, ai sensi del quale: “*In caso di inosservanza dell’obbligo di corrispondere il pagamento anticipato per il decesso o ferimento del passeggero, di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 20.000*

*euro in caso di lesioni del passeggero e da 20.000 euro a 40.000 euro in caso di decesso. L'importo della sanzione applicata non è detraibile dalla somma dovuta a titolo di risarcimento qualora sia accertata la responsabilità dell'impresa ferroviaria";*

**VISTA**

la *"Richiesta risarcitoria – atto di significazione, diffida e messa in mora"* trasmessa a Trenitalia S.p.A. (di seguito: Trenitalia) in data 18 dicembre 2019 a mezzo raccomandata (ricevuta dall'impresa in data 23 dicembre 2019) dal signor *[...omissis...]* (di seguito: il reclamante), tramite il suo legale, relativamente a un sinistro accaduto alla stazione di Catania Centrale alle ore 8:30 del 10 dicembre 2019, in fase di discesa dal treno Intercity Notte n. 35645. Nell'istanza si precisava, tra l'altro, che: (i) il responsabile del treno aveva provveduto a prendere nota del sinistro nell'immediatezza dei fatti, unitamente al numero del biglietto e del documento di identità del reclamante; (ii) il reclamante, sebbene dolorante, riusciva a rimettersi in piedi con l'aiuto del figlio e all'arrivo nella città di residenza effettuava una serie di accertamenti medici; (iii) al momento dell'istanza lo stesso risultava immobilizzato presso la sua abitazione con fissazione della prognosi di probabile guarigione in 25 giorni;

**VISTA**

l'ulteriore comunicazione datata 6 marzo 2020, con cui il legale del reclamante, tra l'altro, inviava alla compagnia di assicurazione incaricata dall'impresa ferroviaria per la gestione del sinistro *"certificazione medica di pronto soccorso e altra varia documentazioni medico sanitaria con attestazioni e ricevute di spesa"*;

**VISTO**

il reclamo presentato all'Autorità in data 26 agosto 2020, prot. ART 12237/2020, con cui il reclamante ha segnalato i danni subiti a seguito del citato sinistro e lamentato che *"[l]a mancata risposta alle richieste risarcitorie ha determinato grave pregiudizio economico (...) Il reclamante ha patito numerosi disagi e – ad oggi – nonostante numerose sollecitazioni non ha ricevuto alcun ristoro"*. Nello specifico, il reclamante ha reso noto, con la documentazione allegata al reclamo, che a seguito della caduta, dopo essere stato identificato dalla responsabile del treno, veniva accompagnato dal figlio, il quale aveva viaggiato sul medesimo convoglio, al Pronto Soccorso della propria città di residenza per gli opportuni accertamenti medici, dai quali risultavano alcune lesioni;

**VISTA**

la nota degli Uffici dell'Autorità prot. 14689/2020 del 7 ottobre 2020, con cui è stato chiesto a Trenitalia di fornire una serie di informazioni sulla vicenda oggetto del reclamo, corredate della relativa documentazione;

**VISTA**

la nota di risposta di Trenitalia prot. ART 17538/2020 del 9 novembre 2020, dalla quale risulta, tra l'altro, che:

- a) il 10 dicembre 2019, all'arrivo presso la stazione di Catania Centrale, destinazione finale del viaggio, al momento della discesa dal treno Intercity Notte n. 35645, il reclamante è scivolato dal predellino cadendo sul marciapiede ed urtando la parte destra del corpo. Il personale di bordo,

intervenuto tempestivamente, ha aiutato il passeggero ad alzarsi, mettendo a disposizione la cassetta di primo soccorso e proponendo l'intervento del Servizio Sanitario di urgenza (118). Tuttavia, il passeggero ha declinato entrambe le offerte di soccorso;

- b) il capotreno ha riportato quanto accaduto sull'apposito rapporto informativo (cd. CH69), ivi inclusa la *"constatazione regolare del predellino"* di discesa;
- c) *"in data 17 dicembre 2019, il Sig. (...) ha inviato, per il tramite del suo legale (...), una richiesta risarcitoria alla quale ha fatto seguito, il successivo 7 febbraio 2020, un reclamo"* tramite modulo on-line;
- d) in data 4 marzo 2020 Trenitalia ha fornito riscontro al reclamo presentato tramite modulo on-line dall'avvocato del reclamante, invitandolo a prendere contatti per il prosieguo della pratica con la compagnia di assicurazione incaricata della gestione dei sinistri;
- e) in data 5 marzo 2020 Trenitalia ha fornito riscontro alla prima richiesta risarcitoria trasmessa a mezzo raccomandata il 18 dicembre 2019, confermando quanto precedentemente indicato nella propria nota del 4 marzo 2020;
- f) sempre in data 5 marzo 2020 la compagnia di assicurazione ha preso in carico la pratica relativa al sinistro, chiedendo ulteriore documentazione al fine di definire le attività *"inerenti l'accertamento del danno, la determinazione del suo ammontare e la valutazione causale del sinistro"*;
- g) alla data della nota prot. ART 17538/2020, la fase istruttoria della pratica risultava ancora in corso;

**VISTA**

la nota degli Uffici dell'Autorità prot. 17779/2020 dell'11 novembre 2020, con cui è stato chiesto a Trenitalia di fornire ogni informazione utile, corredata della relativa documentazione, in relazione all'effettuazione dei pagamenti anticipati di cui all'articolo 13 del Regolamento;

**VISTA**

la nota di risposta di Trenitalia prot. ART 19769/2020 del 14 dicembre 2020, con la quale l'impresa ferroviaria ha evidenziato, tra l'altro, che:

- *"la domanda non contempla richieste di anticipazioni per spese mediche o immediate necessità economiche"*;
- *"la dinamica del caso in esame esclude la riferibilità alla previsione dell'art. 13 Regolamento (CE) n. 1371/2007 in quanto le verifiche condotte dal personale di bordo sul materiale rotabile hanno evidenziato che il gradino della porta d'ingresso si trovava in posizione regolare e non presentava alcuna alterazione della funzionalità, elementi questi che escludono un fumus di responsabilità ascrivibile ad anormalità di esercizio imputabile alla scrivente"*;

**VISTA**

la nota prot. ART 20233/2020 del 22 dicembre 2020, con la quale il legale del reclamante ha informato l'Autorità di aver inviato a Trenitalia ed alla compagnia di assicurazioni un ulteriore *"atto di significazione, diffida e messa in mora"*,

motivato dalla mancata adesione all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, reiterando la richiesta di risarcimento integrale dei danni patiti dal reclamante;

**CONSIDERATO** che il capotreno ha provveduto sia a prendere nota del sinistro nell'immediatezza dei fatti, unitamente ai dati relativi al numero del biglietto ed al documento di identità del reclamante, sia - come emerge dalla nota di Trenitalia prot. ART 17538/2020 - a redigere l'apposito rapporto informativo, nel quale ha descritto quanto accaduto, e che comunque in data 23 dicembre 2019 Trenitalia ha appreso, a seguito della ricezione della nota del legale del reclamante, che lo stesso aveva subito delle lesioni e risultava immobilizzato con prognosi di probabile guarigione in 25 giorni;

**OSSERVATO** che la *ratio* della disposizione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento è quella di provvedere ai bisogni finanziari più urgenti delle vittime di incidenti e dei loro congiunti nel periodo immediatamente successivo all'incidente (considerando 16 del Regolamento);

**RILEVATO** pertanto che, indipendentemente da una specifica richiesta, una volta identificato il passeggero infortunato, Trenitalia avrebbe dovuto quantomeno attivarsi per conoscere se nella fattispecie fossero stati eventualmente necessari pagamenti anticipati, seppur minimi, per soddisfare le immediate necessità economiche proporzionalmente al danno subito;

**CONSIDERATO** che non risulta che nei quindici giorni successivi alla predetta identificazione della persona fisica Trenitalia abbia erogato i pagamenti anticipati richiesti dalla disciplina comunitaria, né che l'impresa, autonomamente o tramite la compagnia assicuratrice, si sia attivata presso l'utente per verificare se detti pagamenti fossero eventualmente necessari. Trenitalia ha fornito per la prima volta riscontro all'istanza del reclamante, nella quale erano evidenziate le condizioni dello stesso a seguito dell'incidente, soltanto il 4 marzo 2020, limitandosi ad informare il reclamante che, per il prosieguo della pratica, avrebbe dovuto contattare la compagnia di assicurazioni designata per la gestione dei sinistri;

**CONSIDERATO** che con riguardo ai motivi che hanno condotto Trenitalia a non applicare l'articolo 13 del Regolamento, l'impresa ha richiamato, tra l'altro, l'inesistenza di un *fumus* di responsabilità a proprio carico, a seguito delle verifiche condotte dal personale di bordo sul materiale rotabile, le quali non hanno riscontrato alcuna alterazione della funzionalità del gradino della porta d'ingresso del treno;

**OSSERVATO** in relazione alle suddette argomentazioni, che l'articolo 13 del Regolamento prevede un tempestivo contributo in denaro, a carico delle imprese ferroviarie e a vantaggio del passeggero, nella misura in cui risulti necessario a sollevare quest'ultimo da un'immediata esigenza economica, senza prevedere tra i requisiti un previo accertamento circa la sussistenza del *fumus* in ordine alla responsabilità

dell'impresa ferroviaria. In proposito, lo stesso articolo 13 prevede, al paragrafo 3, che *“un pagamento anticipato non costituisce riconoscimento di responsabilità”* e che detto pagamento deve risultare proporzionale al danno subito e potrà essere oggetto di restituzione esclusivamente in caso di negligenza o errore del passeggero, o di corresponsione a soggetto non avente diritto;

**PRECISATO** che le doglianze sollevate nel reclamo in merito ai profili di danno asseritamente sofferti dal reclamante in conseguenza dei fatti in esame, rispetto ai quali resta impregiudicata la facoltà di adire i competenti organi giurisdizionali, non rientrano nell'ambito delle competenze dell'Autorità;

**RITENUTO** che, in relazione al profilo degli omessi pagamenti anticipati sussistano, per le ragioni illustrate, i presupposti per l'avvio d'ufficio di un procedimento nei confronti di Trenitalia per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 70/2014, per aver omesso di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

#### **DELIBERA**

1. l'avvio nei confronti di Trenitalia S.p.A. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. 70/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 10.000,00 (diecimila) ed euro 20.000,00 (ventimila);
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Ernesto Pizzichetta, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;

7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di 6.666,66 euro (seimilaseicentossessantasei/66), tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN:IT03Y010050100400000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 19/2021". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al responsabile del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Trenitalia S.p.A. a mezzo PEC.

Torino, 11 febbraio 2021

Il Presidente

Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)